

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 26 (1954)
Heft: 5

Artikel: Giurisprudenza : tassa di esenzione dal servizio
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-244439>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 11.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

GIURISPRUDENZA : taxa di esenzione dal servizio.

Il naturalizzato che non viene chiamato immediatamente ad una scuola reclute è sottoposto alla taxa d'esenzione dal servizio a partire dall'anno della naturalizzazione e fino a quando compie detta scuola; art. 1 Legge taxa esenz.;

restituzione della taxa quando il servizio mancato viene successivamente effettuato; art. 108 Reg. appl.

Tribunale federale (Corte di diritto pubblico) sentenza 11 dicembre 1953 in causa B. S. (RU 79 I 349).

A. B. S., nato nel 1925, acquistò la cittadinanza svizzera il 29 marzo 1949. L'8 novembre seguente venne dichiarato abile al servizio militare. Fu chiamato alla scuola reclute nel 1951 e poi incorporato in una Unità. Nel 1952 frequentò il primo corso di ripetizione con la truppa.

Per il 1949 non venne assoggettato alla taxa militare poichè il servizio mancato in quell'anno l'aveva recuperato con la scuola reclute frequentata nel 1951. Venne, invece, sottoposto al pagamento della stessa per il 1950 non avendo, in quell'anno, prestato alcun servizio.

B. S. insorse contro l'assoggettamento alla taxa per il 1950 adducendo che il rinvio della scuola reclute non era stato chiesto da lui, e che perciò non doveva derivargliene conseguenze.

Con risoluzione 11 febbraio 1953 il Dipartimento delle finanze del Cantone Ticino respinse il ricorso.

B. B. S. si è aggravato al Tribunale federale.

Il Dipartimento cantonale e l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno conchiuso per la reiezione del gravame.

L'amministrazione federale fa osservare che B. deve la taxa non solo per il 1950, ma anche per il 1949, durante i quali egli fu

bensì a disposizione delle autorità militari, ma non potè prestare i corsi di ripetizione con la truppa, non essendo ancora istruito militarmente e incorporato. Anche nel 1951 egli mancò un corso di ripetizione. Tuttavia, frequentando la scuola reclute prestò in quell'anno più di 11 giorni di servizio, il che lo esentua dal pagamento della tassa a norma dell'art. 24 cp. 3 lett. a del Regolamento di esecuzione. La scuola reclute non gli conferisce però, contrariamente all'opinione dell'autorità cantonale, anche il diritto al rimborso della tassa per il 1949, atteso che non si trattava di un servizio di compensazione.

Il ricorso venne respinto per i seguenti

m o t i v i :

1. A norma dell'art. 2 della legge 12 aprile 1907/1 aprile 1949 concernente l'organizzazione militare (OM), chi non presta servizio (servizio militare vero e proprio o servizio complementare; art. 1) è sottoposto al pagamento della tassa militare d'esenzione (art. 1 legge sulla tassa militare; LTM). Per poter prestare servizio non basta però essere dichiarato abile (art. 5 OM), ma occorre altresì essere incorporato in una classe dell'esercito (attiva, landwehr e landsturm) o assegnato ad uno dei servizi complementari (art. 1 OM). Secondo la pratica degli organi militari, l'incorporazione nell'esercito ha luogo quando il milite ha ricevuto l'istruzione base, normalmente dopo la scuola reclute. Fino a quando non viene chiamato a quest'ultima, egli è a disposizione delle autorità militari, ma non può adempiere l'obbligo di servizio e deve quindi la tassa militare d'esenzione (art. 1 cp. 1 LTM e 14 RTM; RU 73 I 388/390).

2. L'obbligo militare di B. prese inizio nel marzo 1949, con l'acquisto della cittadinanza svizzera. Siccome però venne chiamato alla scuola reclute ed incorporato solo nel 1951, deve la tassa d'esenzione per gli anni 1949 e 1950. L'assoggettamento è dato per un motivo generale, senza riguardo al fatto se B. abbia mancato un servizio prestato dalla truppa e indipendentemente dalle ragioni per cui assolse tardivamente la scuola reclute (RU 73 I 388 sgg., 57 I 32 e 56 I 44 consid. 2 c). Per il 1949, il caso del ricorrente è del resto espressamente

regolato dal Regol. di appl. della legge (art. 21 combinato con l'art. 22 lett. a).

3. L'Autorità cantonale ha ritenuto che B. deve la tassa per il 1950, ma non per il 1949, poichè avrebbe compensato il servizio mancato in quell'anno con la scuola reclute del 1951. Quest'opinione è conforme alla giurisprudenza fin qui seguita: nella sentenza 13 marzo 1930 in causa Bs. (RU 51 I 44) il Tribunale federale ha infatti giudicato che, assolvendo tardivamente la scuola reclute, il milite acquista il diritto alla restituzione della tassa pagata per l'anno in cui avrebbe dovuto frequentarla, se fosse stato reclutato con la sua classe. La stessa sentenza ha, inoltre, confermato la prassi anteriore del Consiglio federale, secondo cui il milite che — per un motivo o per un altro — non ha prestato un servizio, può recuperare la tassa pagata per quell'anno quando avrà fatto un servizio di sostituzione, sia in un anno in cui la sua truppa non è chiamata sotto le armi, sia dopo che la sua classe ha terminato i corsi obbligatori. Con sentenza 19 febbraio 1931 in causa V. (RU 57 I 323) il Tribunale federale ha ribadito i principi enunciati nella sentenza Bs. e precisato che il milite deve la tassa per l'anno in cui assolve tardivamente la scuola reclute soltanto se manca un servizio di ripetizione al quale fu chiamato. *Quella giurisprudenza deve essere riesaminata.*

Adempie il suo obbligo militare e non deve quindi la tassa d'esenzione chi presta il servizio obbligatorio. Orbene, per l'anno in cui frequenta la scuola reclute, il milite presta il servizio che gl'incombe. Egli non deve infatti assolvere, lo stesso anno, anche un corso di ripetizione (art. 4 dell'Ordinanza 9 dicembre 1947/24 novembre 1949 del Dipartimento militare federale; art. 2 del Decr. del Consiglio federale 19 dicembre 1952, abrogato e sostituito dall'art. 5 dell'Ordinanza del Consiglio federale 27 novembre 1953 concernente l'adempimento del servizio d'istruzione (Racc. leggi fed. 1953 pag. 1049). Lo stesso vale anche per il milite che compie la scuola reclute fuori termine. Con questa prestazione egli adempie il servizio al quale è tenuto, avuto riguardo alla sua situazione di ritardatario. La scuola reclute lo dispensa dunque, per l'anno in cui ha luogo, dal pagamento della tassa; va però da sè che questo medesimo servizio non può in pari tempo

essere considerato come un servizio di compensazione secondo l'art. 107 Reg. appl. che gli conferirebbe il diritto al recupero della tassa per l'anno nel quale avrebbe dovuto ricevere normalmente la sua istruzione militare di base. Questa e le altre tasse eventualmente dovute per gli anni anteriori a quello della scuola reclute potranno invece essergli restituite più tardi, quando avrà assolto, oltre i corsi di ripetizione che incombono ancora alla sua classe d'età, dei servizi di compensazione. Il primo di questi servizi darà diritto alla restituzione della tassa pagata per il primo anno (così detto anno di scuola reclute); il secondo servizio di compensazione alla restituzione della tassa pagata per il secondo anno, e così via (art. 108 RTM). Il diritto alla restituzione si prescrive dopo spirato il quinto anno a contare da quello in cui ha avuto luogo il servizio di compensazione (art. 110 RTM).

Questo nuovo ordinamento della restituzione delle tasse vale anche per il naturalizzato: se, acquistata la cittadinanza svizzera, non viene chiamato tempestivamente ad assolvere la scuola reclute, egli si trova nella stessa situazione del milite che all'età di prestar servizio era cittadino svizzero e che per un motivo qualsiasi riceve tardivamente l'istruzione militare di base.

Da quanto esposto risulta che la scuola reclute assolta da B. lo dispensa dal pagamento della tassa militare per il 1951, ma non gli conferisce contemporaneamente il diritto alla compensazione con la tassa dovuta per il 1949. Egli deve pagare le tasse militari per gli anni 1949 e 1950, tasse che potranno essergli restituite quando avrà assolto dei servizi di compensazione.

Milite divenuto inabile a seguito dell'aggravamento causato dal servizio ad una tbc all'articolazione del gomito :

esonero dalla tassa d'esenzione; art. 2 lett. b legge tassa esenzione.

Tribunale federale (Corte di diritto pubblico) sentenza 14 maggio 1954 in causa Th. (RU 80 I 27).

Milite (classe 1921) attribuito ai servizi complementari perchè affetto da varici. Durante un servizio, nel novembre 1940, riportò una

contusione al gomito destro che rivelò, in seguito, una tbc di origine anteriore al servizio al quale venne attribuito un aggravamento del 20 %.

Venne dichiarato inabile al servizio e sottoposto dal Cantone di Friburgo al pagamento della tassa d'esenzione: quest'ultima decisione venne annullata dal Tribunale federale per i seguenti

m o t i v i :

Secondo una perizia medica in atti, la tbc a motivo della quale il milite venne dichiarato inabile, è di origine anteriore al servizio; la contusione riportata durante lo stesso l'ha resa manifesta e l'ha aggravata in modo notevole e permanente.

Il peggioramento derivato in tal modo dal servizio militare è — anche se medicalmente solo del 20 % — essenziale nella inabilità a prestare servizio, sebbene il milite sia dal 1944 da considerare clinicamente guarito. Le tbc ossee ed articolari comportano l'inabilità al servizio per un periodo da sei a otto anni dopo la guarigione (Istr. san. 1952 n. 250/20 a motivo del pericolo di ricadute; quando ciò è dovuto almeno in parte notevole al servizio, il milite è esonerato dalla tassa in applicazione dell'art. 2 lett. b Legge tassa esenzione.

P R O M O Z I O N I

Alla fine della S. Uff. fant. 2, chiusa a Zurigo il 9 ottobre, vennero promossi a **tenenti di fanteria** :

Ten.fucilieri: Fossati Aurelio, da Meride in Zurigo
Jermini Mario, da Taverne in Basilea
Mazzuchelli Enrico, da Lugano in Chiasso
Sartori Franco, da Bosco-Gurin in Zurigo

Ten.carabinieri: Antognoli Piergiorgio, da Giubiasco in Basilea

Ten.Cp.pes.fuc.: Dolfini Adriano, da Quinto in Basilea
Fossati Mario, da ed in Meride
Galli Ezio, da Colla in Losone
Heim Ernst, da Reuti in Lugano
Simona Giancarlo, da Locarno in Berna.

La **Rivista** felicità i giovani ufficiali, che entrano a rafforzare i quadri delle truppe ticinesi.